SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 aprile 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero delle imprese e del made in Italy

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° aprile 2025, n. **49**.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito denominata «Giornata nazionale», e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

1. In occasione della Giornata nazionale possono essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e possono essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.

Art. 3.

Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei princìpi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.

Art. 4.

Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «*One Health*» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 226):

Presentato dalla Sen. Maria Cristina CANTÙ (LSP-PSd'Az) e altri, il 25 ottobre 2022.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 23 novembre 2022, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla Commissione 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 5 e il 27 aprile 2023; il 4 e il 5 luglio 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 12 luglio 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1305):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 luglio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XIII (Agricoltura) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 dicembre 2023; il 24 gennaio 2024; il 6 febbraio 2024; il 15 maggio 2024 e il 24 luglio 2024.

Esaminato in Aula il 9 dicembre 2024 e approvato, definitivamente, il 26 marzo 2025.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

25G00058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale dal titolo «BIOMEDPACK» nell'ambito del Programma Prima 2023. (Decreto n. 3303/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici».

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca.

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108.

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012.

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche».

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014.

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023.

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali.

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario.

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti.

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti.

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018.

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione.

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf.

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023.

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca.

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti Ministero dell'università e della ricerca selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del trattato di funzionamento dell'Unione europea prima «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean* Area», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017.

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 1603 del 2 febbraio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15073 del 20 novembre 2023.

Vista la nota prot. MUR n. 996 del 20 gennaio 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «prima 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 6.800.000,00 nella forma di contributo alla spesa.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca».

Considerato che il regolamento della commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026.

Vista la decisione finale della *Funding Agencies nel meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Biomedpack» *Shelf-life Enhancing Packaging Systems for Mediterranean Food through Innovative and Circular Solutions Based on Agri-Food Multi-Product Cascade Biorefinery*, avente come obiettivo lo sviluppo di soluzioni innovative di imballaggio attivo a base di fibre che utilizzano agenti naturali di conservazione per sostituire quelli chimici/sintetici. Il progetto sfrutterà i sottoprodotti dell'industria agroalimentare mediterranea per sviluppare soluzioni di imballaggio sostenibili e competitive in termini di costi. Inoltre, *biomedpack* utilizzerà tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per comprendere, gestire e modulare il microbioma alimentare attraverso approcci molecolari integrati in un sistema *cloud*, e con un costo complessivo pari a euro 495.000,00.

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 1303 del 31 gennaio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*Biomedpack*».

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'»Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024 n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con Ministero dell'università e della ricerca particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca.

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024.

Visto il decreto direttoriale n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB n. 51, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 6.341.218,61 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale.

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale.

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section2– Multi-topic* 2023 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) Call 2023, con scadenza il 29 marzo 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani.

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Biomedpack» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Torino

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «Biomedpack».

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «Biomedpack» per un contributo complessivo pari ad euro 346.500,00.

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Biomedpack» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 346.500,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 E 2 giustificativo n. 128, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB 51, in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente comples-

se. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie.

Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 413

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https//trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02192

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale dal titolo «DURINNPACK» nell'ambito del Programma Prima 2023. (Decreto n. 3305/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE n. 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione

dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 1603 del 2 febbraio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15073 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 996 del 20 gennaio 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2023» con un *budget* complessivo pari ad euro 6.800.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «DurInnPack - *Innovative packaging and edible coatings to guarantee post-harvest durability of Mediterranean fruits and vegetables production*», avente come obiettivo lo sviluppo di imballaggi che prevengano l'attacco microbico degli alimenti. Considerando il volume nell'area mediterranea, «DurInnPack» concentra le soluzioni sviluppate sulla protezione del pomodoro e del peperone. Il progetto prevede lo sviluppo di rivestimenti commestibili con proprietà antimicrobiche che consentano una vita utile più lunga delle verdure durante lo stoccaggio e il trasporto. Per questo saranno utilizzate matrici idrosolubili addizionate di principi attivi vegetali e rinforzate con nanocellulosa e con un costo complessivo pari ad euro 555.315,60;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 1303 del 31 gennaio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «DurInnPack»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei Fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2222 del 18 febbraio 2025, reg. UCB n. 51 in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 6.341.218,61 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section 2 - Multi-topic 2023* (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call 2023*, con scadenza il 29 marzo 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «DurInnPack» figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Milano;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «DurInnPack»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «DurInnPack» per un contributo complessivo pari ad euro 349.945,20;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «DurInnPack» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 30 giugno 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 349.945,20 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul capitolo 7345, P.G. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 E 2 giustificativo n. 128, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2222 del 18 febbraio 2025, reg. UCB n. 51 in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'ottanta per cento del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 420

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02193

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale dal titolo «FORWRSAP» nell'ambito del Programma Prima 2023. (Decreto n. 3307/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020), di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n. 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione «*ex ante*», «*in itinere*» ed «*ex post*» dei progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020), di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021, con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Vista l'Iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Considerato che per il bando di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 1603 del 2 febbraio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15073 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 996 del 20 gennaio 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 6.800.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* nel *meeting* in data 30 novembre 2023, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «FoWRSaP- *Agro Food Waste Recovery: new processing technologies for food Safety and Packaging*», avente come obiettivo quello di utilizzare polisaccaridi e proteine naturali come alternativa eco-sostenibile ai materiali plastici da imballaggio con la finalità di preservare l'ambiente, soddisfare i requisiti della protezione degli alimenti e prolungarne la durata di conservazione del cibo. Il bioimballaggio proposto avrà inoltre attività antibatterica mediante la combinazione dei biopolimeri e di composti estratti da rifiuti organici alimentari (sottoprodotti delle olive e microbioma vegetale) e con un costo complessivo pari a euro 552.500,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 1303 del 31 gennaio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «FoWRSaP»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2024 n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2222 del 18 febbraio 2025, reg. UCB n. 51, in data 27 febbraio 2025, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di

previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 6.341.218,61 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section2 - Multi-topic* 2023 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*), Call 2023, con scadenza il 29 marzo 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «FoWRSaP» figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Pisa;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «FoWRSaP»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «FoWRSaP» per un contributo complessivo pari ad euro 331.500,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «FoWRSaP» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 19 giugno 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 331.500,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 E 2 giustificativo n. 128, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB 51, in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 463

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02194

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

ORDINANZA 7 ottobre 2024.

Prima organizzazione della Struttura del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei. (Ordinanza n. 1/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto l'art. 9-*ter* del decreto-legge e, in particolare:

il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

il comma 5, primo periodo, concernente la struttura di supporto al Commissario straordinario posta alle sue dirette dipendenze per l'esercizio dei compiti allo stesso assegnati, da costituire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario, e che opererà sino alla data di cessazione del suo incarico;

il comma 5, secondo periodo, concernente la quantificazione e la qualificazione del contingente di personale da assegnare alla struttura di supporto nonché le modalità per la loro individuazione;

il comma 5, ultimo periodo, il quale prevede che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto siano determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura;

il comma 6, primo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, di un numero massimo di cinque

esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'unità tecnico-amministrativa istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

il comma 6, l'ultimo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, recante la nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, e in particolare:

l'art. 3, comma 1, concernente l'istituzione della Struttura commissariale di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni e posta alle sue dipendenze;

l'art. 2, concernente la dotazione organica della Struttura commissariale e le previsioni che:

I. alla Struttura commissariale sia assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche;

II. il personale di cui sopra, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza;

III. al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

IV. il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;

V. al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 11, per il quale «Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visti gli articoli 26, 27, e 28 del CCNL 17 maggio 2004, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003», che risultano tuttora vigenti, in quanto non abrogati da norme contrattuali successive, che prevedono l'istituzione di incarichi di posizione organizzativa nell'ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra le quali, con l'autonomia riconosciuta dalle norme, si colloca anche il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

Considerato che la peculiare natura straordinaria e transitoria della Struttura commissariale e la composizione e natura di sola cassa della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, non consentono la costituzione del Fondo unico per il trattamento accessorio del personale e la relativa negoziazione con le organizzazioni sindacali, come previsto dai CCNL dei comparti pubblici;

Visto l'art. 9-*ter*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;

Rammentato che l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-*ter*, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato art. 12 è necessaria la previa intesa con la Regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»;

Ravvisata la necessità di impartire disposizioni sull'organizzazione e l'articolazione interna della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, al fine di definire le funzioni e i compiti del personale che opererà presso la stessa, in vista del più efficace avvio a regime delle attività finalizzate agli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

Visto l'art. 9-*ter*, comma 5, ottavo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»;

Visto l'art. 9-*ter*, comma 7, del decreto-legge, il quale prevede che «Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14»;

Visto l'art. 9-*ter*, comma 9, del decreto-legge, il quale ha previsto che «Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non richiede la previa intesa con la Regione Campania, non rientrando esso tra le fattispecie di cui all'art. 9-*ter*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge;

Dispone

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-*ter* del decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza, in attuazione dell'art. 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge, disciplina l'organizzazione della struttura di supporto costituita con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2024 (di seguito anche solo «Struttura commissariale»); la Struttura commissariale è posta alle dipendenze del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei (di seguito anche solo «Commissario straordinario»).

2. La Struttura commissariale opera a supporto del Commissario straordinario per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate ai sensi del decreto-legge.

Art. 2.

Organizzazione della Struttura commissariale

1. Il Commissario straordinario è l'organo di vertice della Struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento.

2. La Struttura commissariale è composta da un contingente di personale di venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti.

3. La Struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, è articolata in Uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, è articolata in uffici di livello dirigenziale non generale.

4. Alla Direzione generale ed agli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e funzioni di cui agli articoli 5 e 6.

5. La sede legale della Struttura commissariale è individuata a Roma. Il Commissario straordinario può individuare una o più sedi operative nei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 6, del decreto-legge, il Commissario straordinario può avvalersi di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da egli nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Con il decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante all'esperto.

7. Il Commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie funzioni, con separato provvedimento, può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9-*ter*, comma 6, del decreto-legge, stipulando apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, l'unità tecnica-amministrativa istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, l'Agenzia del demanio, la Regione Campania e i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.

8. Il Commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie funzioni, può altresì avvalersi, con separato provvedimento, della facoltà prevista dall'art. 9-*ter*, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge stipulando apposite convenzioni con società *in house* dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

9. I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario. Con i medesimi provvedimenti è individuata la durata degli incarichi; gli stessi, alla scadenza, con provvedimento motivato del Commissario straordinario, possono essere rinnovati non oltre la scadenza della carica stabilita all'art. 9-*ter*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge. Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è definito dall'art. 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge.

10. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della Struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alle missioni per motivi di servizio e istituzionali e agli spostamenti tra la sede di Roma e le sedi operative, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'art. 9-*ter*, comma 7, del decreto-legge, in misura e modalità definite dal Commissario straordinario con apposito provvedimento.

11. Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, il Commissario straordinario può istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalità di cui al precedente comma 6 del presente articolo. Con il provvedimento istitutivo sono stabiliti eventuali compensi e rimborsi spese da attribuire ai componenti dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti per lo svolgimento delle attività affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della Struttura commissariale.

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 9-*ter*, comma 2, del decreto-legge, nonché a ogni attività funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti all'organo commissariale dal medesimo decreto.

2. Sono uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario i seguenti:

a) Ufficio del consigliere giuridico;

b) Ufficio del consigliere strategico;

c) segreteria tecnica;

d) relazioni esterne.

3. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario sono nominati con provvedimento del medesimo commissario.

4. Il Commissario straordinario può, altresì, conferire incarichi di diretta collaborazione ad uno o più degli esperti e dei consulenti o dei componenti dei gruppi di lavoro o nuclei indicati all'art. 2, comma 11.

5. Con provvedimento del Commissario straordinario è stabilito il contingente di personale, anche in posizione di comando, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, nonché degli esperti e consulenti che li compongono.

6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione e al personale non dirigenziale a questi assegnato, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, può essere assegnata un'indennità di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, determinata con decreto del Commissario straordinario.

7. Il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione da parte di dipendenti di pubbliche amministrazioni è utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza.

Art. 4.

Competenze degli uffici di diretta collaborazione

1. L'Ufficio del consigliere giuridico opera alle dirette dipendenze del Commissario ed è diretto dal consigliere giuridico, che ha il compito di rendere pareri al Commissario su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposta dal Commissario, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilità:

a) curare, in coordinamento con gli altri uffici di diretta collaborazione e nel rispetto delle competenze della Direzione generale, l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'art. 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilità, lo snellimento e la semplificazione normativa, il coordinamento delle disposizioni;

b) fornire supporto giuridico riguardo alle procedure di gara d'appalto bandite dalla Struttura commissariale o dai suoi soggetti attuatori e riguardo la stipula dei relativi contratti, nonché in merito agli atti connessi alla loro conduzione, anche di contenzioso;

c) coadiuvare il Commissario straordinario e la Direzione generale, su richiesta della medesima, nella risoluzione delle problematiche interpretative ed applicative delle ordinanze e provvedimenti;

d) supportare il Commissario straordinario per le attività connesse ai protocolli di legalità e nei rapporti con le prefetture del Ministero dell'interno e con l'ANAC;

e) esprimere, in raccordo con l'Ufficio del consigliere strategico e l'Ufficio relazioni esterne, parere sui provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e sulle proposte normative nelle materie di competenza del Commissario straordinario.

2. L'Ufficio del consigliere strategico opera alle dirette dipendenze del commissario ed è diretto dal consigliere strategico, che ha il compito di fornire supporto al Commissario straordinario riguardo gli indirizzi strategici di azione, le valutazioni generali di impatto delle scelte, nonché il coordinamento e la supervisione delle attività, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilità:

a) coadiuvare il Commissario straordinario nell'elaborazione delle strategie e delle misure intese a sostenere lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e il sistema produttivo di beni e di servizi, anche in riferimento al PNRR, alla coesione e sviluppo e ad ogni altro strumento di programmazione disposto dalla normativa vigente;

b) curare la programmazione degli strumenti e delle misure di incentivazione previsti dalla legge nel territorio, attraverso la definizione, in raccordo con la regione e gli enti locali, degli opportuni strumenti di intervento nei settori dell'edilizia pubblica e a vocazione turistico, culturale, delle infrastrutture e della promozione dell'innovazione e della ricerca;

c) curare la programmazione e la promozione delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e degli altri servizi essenziali e complementari connessi ai processi di pianificazione di emergenza;

d) coadiuvare il Commissario straordinario nelle funzioni di coordinamento, supervisione ed erogazione delle risorse, nella elaborazione delle strategie e delle misure intese a stimolare processi di economia circolare, ad applicare protocolli energetico-ambientali e di certificazione dell'edilizia sostenibile, anche in edifici storici; nella pianificazione di processi di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alle peculiarità ambientali, economiche e sociali, anche mediante l'ausilio di processi di progettazione partecipata;

e) assicurare il necessario supporto al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC); curare il monitoraggio degli interventi FSC ed il relativo coordinamento con le attività della regione.

3. L'Ufficio relazioni esterne opera alle dirette dipendenze del Commissario straordinario ed ha il compito di fornire supporto al Commissario straordinario riguardo la comunicazione interna ed esterna e i rapporti istituzionali, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilità:

a) programmare iniziative di informazione e formazione rivolte ai cittadini, agli uffici, e ai soggetti istituzionali competenti, nonché alle professioni tecniche e ad ogni altro soggetto comunque coinvolto nei processi di realizzazione degli interventi;

b) realizzare i contenuti e curare il *layout* del sito istituzionale e dei canali *social* della Struttura commissariale; curare, su istruttoria degli uffici della Struttura commissariale o di staff, le relazioni con gli utenti dei suddetti canali;

c) curare, sulla base delle direttive impartite dal Commissario straordinario, la comunicazione istituzionale e le relazioni con gli organi di informazione, e la diffusione degli atti e notizie attinenti all'attività istituzionale del Commissario straordinario e della Struttura commissariale, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni;

d) coordinare, in raccordo con la segreteria tecnica, la realizzazione di iniziative editoriali, di informazione istituzionale, e incontri di approfondimento e convegni, nelle materie di competenza del commissario e comunque afferenti ai processi di realizzazione degli interventi;

e) curare la preparazione degli incontri istituzionali e delle missioni, il protocollo e la rappresentanza. In stretto raccordo con il Commissario straordinario, curare le relazioni di carattere politico, interne ed internazionali;

4. La segreteria tecnica opera alle dirette dipendenze del Commissario straordinario ed è diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Commissario straordinario in tutte le sue attività e negli organismi a cui partecipa, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilità:

a) assicurare il supporto al Commissario straordinario per l'elaborazione delle determinazioni commissariali, sia nella fase di programmazione e individuazione degli obiettivi da perseguire, sia in quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del commissario e nella valutazione della loro successiva attuazione;

b) assicurare il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e tra le funzioni del Commissario straordinario e le attività della Direzione generale e dei servizi della Struttura commissariale, in attuazione delle direttive del Commissario straordinario;

f) verificare la corrispondenza tra gli indirizzi del Commissario straordinario e l'attività degli uffici amministrativi e contabili in funzione dell'efficace perseguimento delle attività istituzionali e dell'unitarietà dell'azione della Struttura commissariale;

g) acquisire le proposte di adozione dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della Struttura commissariale e sottoporle al Commissario straordinario;

h) curare l'attività di monitoraggio degli interventi in materia di edilizia pubblica ed infrastrutture;

i) curare l'agenda, la corrispondenza e i rapporti del Commissario straordinario con soggetti e organizzazioni pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale, la predisposizione ed elaborazione degli elementi utili per le sue attività e per la partecipazione ad incontri e convegni di studio.

Art. 5.

Direzione generale

1. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attività di amministrazione e gestione strumentali all'esercizio delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge, nonché al funzionamento della Struttura commissariale.

2. A capo della Direzione generale, per lo svolgimento delle attività istituzionali, è preposto il dirigente generale di cui all'art. 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di livello dirigenziale non generale di cui al successivo art. 6.

3. Per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati, la Direzione generale è articolata nei servizi di livello dirigenziale non generale di cui al successivo art. 6.

4. Il Commissario straordinario con proprio provvedimento può procedere alla delega delle funzioni in base al combinato disposto di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. Il direttore generale assicura le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti.

6. Al direttore generale sono delegate funzioni e responsabilità in materia di trattamento dei dati personali, di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

7. Al direttore generale, con apposito provvedimento del Commissario straordinario, possono essere attribuite le funzioni dirigenziali degli uffici di livello dirigenziale non generale resisi vacanti.

8. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione generale assicura direttamente il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilità:

a) curare, secondo le direttive del Commissario straordinario e in raccordo con i dirigenti dei servizi, l'organizzazione del personale e della Struttura commissariale;

b) coadiuvare il Commissario straordinario nel coordinamento della programmazione della spesa;

c) curare il riscontro preventivo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti di spesa; assicurare, in collaborazione con i dirigenti dei servizi, ciascuno nell'ambito delle funzioni assegnate, le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti.

Art. 6.

Servizi di livello dirigenziale non generale

1. La Direzione generale di cui all' art. 5, è articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale: il servizio amministrativo e il servizio tecnico.

2. A capo dei servizi di cui al comma 1, per lo svolgimento delle attività istituzionali, sono preposti i dirigenti di livello non generale di cui all'art. 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge, nominati con provvedimento del Commissario straordinario anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di livello dirigenziale non generale di cui al comma 1.

4. Il servizio amministrativo opera alle dirette dipendenze del direttore generale, che coadiuva e assiste in tema di affari generali, personale, amministrazione, contabilità e finanza, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilità:

a) curare la gestione degli affari generali provvedendo alle attività istruttorie e al coordinamento dei procedimenti ammnistrativi, per la definizione di protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti con altre amministrazioni pubbliche ed enti in materie di interesse del Commissario straordinario, per la realizzazione dei compiti affidati dalla legge;

b) curare lo svolgimento delle procedure di approvazione dei programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 2, del decreto-legge, secondo le previsioni di cui al comma 3 dello stesso articolo;

c) curare la procedura di adozione delle ordinanze del Commissario straordinario, la loro pubblicazione e la verifica della loro attuazione, provvedendo al monitoraggio degli adempimenti da esse derivanti, per gli aspetti di natura amministrativa, finanziaria e contabile;

d) curare la gestione del personale che opera presso la Struttura commissariale, nonché del contingente di esperti di cui all'art. 2, comma 6, della presente ordinanza;

e) curare l'adozione degli atti e delle procedure per l'attivazione dell'istituto del comando del personale presso la Struttura commissariale, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti per il reperimento del supporto da contrattualizzare per tramite delle convenzioni di cui all'art. 9-*ter*, comma 6, del decreto-legge;

f) curare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

g) coadiuvare la Direzione generale per la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

h) rilasciare i pareri di regolarità amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa;

i) assicurare la programmazione e gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attività della medesima Struttura commissariale;

j) curare la gestione della corrispondenza, vigilando sulla correttezza dell'assegnazione della posta tramite il protocollo della Struttura commissariale;

k) curare la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza.

5. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché il rispetto dei termini procedimentali, il dirigente preposto al servizio amministrativo, che assume la veste di funzionario delegato, può essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della Struttura commissariale, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all'impiego delle risorse a valere sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato.

6. Il servizio tecnico opera alle dirette dipendenze del direttore generale, che coadiuva e assiste per gli aspetti tecnici, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilità:

a) curare tutte le attività e gli adempimenti di competenza della Struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei così come individuati negli articoli 9-*ter* e 9-*quinquies* del decreto-legge;

b) rilasciare i pareri di regolarità tecnica e amministrativa sui relativi atti di gestione e di spesa;

c) coadiuvare l'Ufficio del consigliere giuridico, per le materie di competenza, nell'attività di redazione delle ordinanze di cui all'art. 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali;

d) coadiuvare l'Ufficio del consigliere strategico, per le materie di competenza, nell'attività di programmazione e monitoraggio degli interventi, delle ordinanze e delle altre attività commissariali;

e) curare il coordinamento delle azioni volte all'attuazione delle procedure individuate nelle ordinanze in deroga e nell'attività di affiancamento dei soggetti attuatori finalizzata al: controllo delle fasi procedimentali, anche attraverso il supporto al RUP; supporto nella predisposizione di bandi e capitolati; supporto nell'espletamento delle procedure di gara; gestione e controllo nella fase di esecuzione del contratto;

f) curare le procedure di approvazione dei progetti degli interventi di cui agli articoli 9-*ter* e 9-*quinquies* del decreto-legge, provvedendo all'attività istruttoria, tecnica e di congruità tecnico-amministrativa, e sovrintendere le procedure di acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione opere, anche tramite l'indizione e la gestione di conferenze di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990;

g) provvedere alla predisposizione degli atti di erogazione dei finanziamenti, rilasciando, altresì, il relativo parere di regolarità tecnica e amministrativa, al fine della liquidazione del contributo dovuto ai soggetti attuatori a fronte della realizzazione degli interventi;

h) curare ogni altra attività di natura tecnica e tecnico-contabile di competenza del Commissario straordinario.

7. In applicazione delle previsioni di cui agli articoli 26 e 27 del CCNL 17 maggio 2004 del comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con successivi provvedimenti di organizzazione possono essere individuate, nell'ambito dei servizi e quale loro articolazione interna, anche aree e unità organizzative di livello sub dirigenziale, in relazione alle specificità funzionali e alle competenze. Al coordinamento delle aree e unità organizzative, ferme restando le competenze e le responsabilità dei dirigenti dei servizi, possono essere preposte unità di personale, da individuare tra quelle dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la Struttura commissariale, in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale coerente con le competenze dell'area o della unità organizzativa. Il Commissario straordinario, con proprio decreto, nell'ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti, può attribuire ai soggetti preposti alle aree ed unità organizzative di livello sub dirigenziale una specifica indennità di responsabilità.

8. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attività da svolgere, sentito il Commissario straordinario, assegna le unità di personale alla Direzione generale ed ai servizi.

9. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede nell'ambito delle risorse previste all'art. 9-*ter*, comma 9, del decreto-legge per il funzionamento della Struttura commissariale, a valere sulla contabilità speciale.

2. Con provvedimenti del Commissario straordinario si provvede all'assegnazione delle risorse per il funzionamento della Struttura commissariale, individuando le voci di spesa con l'indicazione delle relative somme.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'organizzazione amministrativa della Struttura commissariale, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.

2. La presente ordinanza è comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale, e Dipartimento Casa Italia, alla Regione Campania, alla Città metropolitana di Napoli, ai Comuni di Bacoli (NA), Napoli (NA) e Pozzuoli (NA).

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, la presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 7 ottobre 2024

Il Commissario straordinario: SOCCODATO

25A02139

ORDINANZA 22 ottobre 2024.

Interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. (Ordinanza n. 2/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», (di seguito anche solo «Codice dei contratti»);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 9-*ter* del decreto-legge e, in particolare:

il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

il comma 2, lettera *b)*, concernente la facoltà del Commissario straordinario di individuare mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i soggetti attuatori per la realizzazione gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

il comma 6, primo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica amministrativa istituita dall'art. 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

il comma 6, l'ultimo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;

il comma 7, concernente la contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

Visto l'art. 9-*quater* del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, recante la nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

Visto l'art. 9-*quinquies* del decreto-legge e, in particolare:

il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di provvedere con i poteri e le modalità previsti dall'art. 9-*ter* nonché dall'art. 9-*quater* sopra citati, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'art. 9-*bis*, comma 1, lettera *a)*, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024;

il comma 1, secondo periodo, il quale stabilisce che agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui sopra, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, predisposto dal Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni con la legge 7 dicembre 2023, n. 183;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile prot. 41663 del 14 agosto 2024, acquisita agli atti commissariali con prot. 3 del 19 settembre 2024, con la quale è stata trasmessa al Commissario straordinario la documentazione relativa al primo programma degli interventi di mitigazione del rischio sismico sugli edifici pubblici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del Piano straordinario sopra citato, e nello specifico:

il Quadro conoscitivo consolidato, contenente l'elenco degli edifici censiti all'interno della zona di intervento, con la specifica delle informazioni necessarie per la verifica dei criteri di esclusione e priorità previsti al capitolo 4 del Piano straordinario;

il verbale del Tavolo tecnico del 18 giugno 2024, e relativo allegato, contenente l'istruttoria sulle priorità di verifica tecnica e del primo piano di interventi;

il verbale della riunione del 24 giugno 2024, di approvazione, da parte degli enti, della graduatoria e del programma delle verifiche tecniche;

il verbale della riunione del 1° luglio 2024, di approvazione, da parte degli enti, della graduatoria e del primo programma di interventi;

il verbale Tavolo tecnico del 4 luglio 2024, in cui il Dipartimento della protezione civile ha chiesto il completamento dell'*iter* istruttorio di graduatorie e programmi e l'emanazione di appositi atti amministrativi;

gli atti amministrativi di presa d'atto di graduatoria e programma di verifiche tecniche, e relativi CUP afferenti alle verifiche tecniche;

la documentazione relativa alle verifiche tecniche pregresse degli edifici del primo programma di interventi e nota del Consorzio ReLUIS nella quale si conferma la omogeneità di queste ultime;

Considerato che nella nota sopra richiamata del Dipartimento della protezione civile (prot. 41663 del 14 agosto 2024) viene precisato che, relativamente alla documentazione delle verifiche tecniche in argomento, per alcune non risultano soddisfatte le verifiche dei carichi verticali, pertanto gli enti competenti sono stati richiamati agli adempimenti previsti dal capitolo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni del 2018;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. 41665 del 14 agosto 2024, acquisita agli atti commissariali con prot. 4 del 19 settembre 2024, con cui il Comune di Pozzuoli è stato richiamato alle disposizioni previste al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, per quanto riguarda le finalità delle valutazioni di sicurezza, e al paragrafo C8.3 della relativa circolare esplicativa 2019 n. 7 C.S.LL.PP., in merito alla necessità di adottare gli opportuni provvedimenti nel caso in cui l'inadeguatezza di un'opera si manifesti nei confronti delle azioni non sismiche;

Vista l'ordinanza del sindaco di Pozzuoli n. 67 del 20 maggio 2024 avente oggetto «Sospensione attività didattiche scuole di ogni ordine e grado e chiusura Polo culturale Palazzo Toledo in via precauzionale» con cui, a seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2024 veniva disposta in via precauzionale la sospensione a far data dal 21 maggio 2024 e fino a revoca espressa, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private e la chiusura del Polo culturale di Palazzo Toledo;

Vista l'ordinanza del sindaco di Pozzuoli n. 91 del 24 maggio 2024 avente oggetto «Interdizione a far data da lunedì 27 maggio 2024 all'uso degli ambienti sportivi - palestre - presso le scuole: - Plesso 1° grado Centrale Pergolesi 1 - I.C. 4° Pergolesi - Plesso Primaria E. de Filippo - I.C. 6° Quasimodo» con cui, a seguito dei sopralluoghi disposti per ulteriori approfondimenti tecnici effettuati negli istituti scolastici anche da parte dei certificatori AeDES dopo l'evento sismico del 20 maggio 2024, al fine di garantire le condizioni di sicurezza, viene disposta l'interdizione all'uso, sia in orari scolastici che extrascolastici, dei seguenti edifici scolastici ad uso palestre:

palestra del Plesso 1° grado Centrale Pergolesi 1 - I.C. 4° Pergolesi;

palestra del Plesso Primaria E. de Filippo - I.C. 6° Quasimodo;

Vista l'ordinanza del sindaco di Pozzuoli n. 120 del 28 maggio 2024 avente oggetto «Revoca parziale ordinanze sindacali n. 67 del 20 maggio 2024, n. 70 del 21 maggio 2024, n. 86 del 23 maggio 2024 e n. 109 del 27 maggio 2024 a far data dal giorno mercoledì 29 maggio 2024» con cui, a seguito degli ulteriori sopralluoghi e approfondimenti effettuati dai tecnici rilevatori negli istituti scolastici dopo l'evento sismico del 20 maggio 2024 e al fine di garantire le condizioni di sicurezza, viene in ultimo confermata l'interdizione all'uso, sia in orari scolastici che extrascolastici, delle seguenti istituti scolastici, già disposta con ordinanza del sindaco di Pozzuoli n. 67 del 20 maggio 2024:

G. Diano compreso il Palazzetto Errico;

Plesso Montenuovo;

Plesso della scuola di primo grado Artiaco (esclusi i Plessi Santa Lucia, San Martino e Agnano Pisciarelli);

Vista la nota prot. n. 84622 del 22 agosto 2024, acquisita agli atti commissariali con prot. 7 del 19 settembre 2024, con la quale il Comune di Pozzuoli ha segnalato gli edifici scolastici danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dall'amministrazione in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e nello specifico:

Plesso Artiaco del V Istituto comprensivo Artiaco;

Plesso Montenuovo del IV Istituto comprensivo Pergolesi I;

Plesso G. Diano dell'Istituto comprensivo Marconi - Diano;

Vista la nota prot. 100362 del 15 ottobre 2024 del Comune di Pozzuoli, con cui si conferma che per la Scuola secondaria di primo grado G. Diano in via Solfatara, sono in corso di esecuzione dal 31 gennaio 2023 i lavori di adeguamento sismico dei 3 corpi di fabbrica costituenti il plesso scolastico, mediante realizzazione di cappotto sismico lungo il perimetro dell'edificio ed adeguamento del sistema fondale, che si accompagna ad interventi di efficientamento energetico, di cui al progetto esecutivo approvato con determina n. 268 del 14 febbraio 2022, per un importo complessivo di euro 3.318.305,10, finanziato con fondi della Città metropolitana di Napoli e appaltato in via definitiva con determina n. 16399 del 14 settembre 2022;

Considerato che, come confermato dal Comune di Pozzuoli, detto intervento non ricomprende il Palazzetto dello sport Errico, palestra scolastica del Plesso G. Diano dell'Istituto comprensivo Marconi - Diano;

Considerato che, come rilevabile dall'analisi di vulnerabilità sismica redatta dal Comune di Pozzuoli e trasmessa dal Dipartimento della protezione civile, e come confermato dallo stesso comune, la palestra del Plesso Primaria E. de Filippo dell'Istituto comprensivo 6° Quasimodo costituisce un corpo di fabbrica contiguo con giunto di continuità al resto dell'edifico scolastico, non rendendo quindi conveniente realizzare interventi di riqualificazione sismica in forma disgiunta tra le strutture edilizie;

Ritenuto di dover individuare ed approvare l'elenco degli interventi di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge, gli interventi sugli edifici scolastici sopra citati assumono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la ripresa in condizioni di sicurezza e normalità dell'attività scolastica e la celere riduzione dell'esposizione al rischio sismico e bradisismico della popolazione scolastica, nel rispetto del diritto allo studio, ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge;

Considerato che, in relazione a detto carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza occorre stabilire le modalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di attuazione degli interventi, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 9-*quater*, comma 2, del decreto-legge;

Visto l'art. 9-*ter*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;

Richiamato che l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari *ad acta* nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-*ter*, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato art. 12 è necessaria la previa intesa con la Regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»;

Considerato che, tenuto conto che le amministrazioni pubbliche proprietarie degli edifici oggetto di intervento dispongono di strutture organizzative, tecniche ed amministrative, già notevolmente gravate dalla gestione ordinaria e dalle attività ulteriori connesse all'emergenza bradisismica, risulta di maggiore efficacia organizzare l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza tramite un unico soggetto pubblico, che possa garantire, nell'ambito delle sue articolazioni organizzative, il pieno presidio delle funzioni di stazione appaltante provvedendo ai servizi di ingegneria e architettura, alle attività tecniche di supporto e di *project management*, nonché all'affidamento in appalto ed alla direzione dei lavori, garantendo tempi e qualità dei processi, anche tramite la loro centralizzazione e ottimizzazione;

Vista la nota prot. 18 del 1° ottobre 2024, con la quale il Commissario straordinario ha richiesto all'Agenzia del demanio, per le motivazioni sopra espresse, la disponibilità ad assumere il ruolo di soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, sulla base di specifici accordi convenzionali da stipularsi ai sensi del comma 6 dell'art. 9-*ter* del decreto-legge;

Vista la nota prot. 26714 del 10 ottobre 2024, acquisita agli atti commissariali con prot. 26 del 14 ottobre 2024, con la quale l'Agenzia del demanio ha manifestato la propria disponibilità a rivestire il ruolo di soggetto attuatore, avvalendosi per tale funzione delle proprie articolazioni organizzative ed in particolare della Struttura per la progettazione;

Ritenuto di individuare l'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, quale soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza, in considerazione della sua capacità operativa e tecnico-amministrativa e della necessità di un coordinamento unitario della realizzazione degli interventi insistenti nella medesima area geografica, a garanzia dei tempi e della qualità dei processi;

Visto il punto 4 «Analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e primo piano di misure di mitigazione» del programma straordinario *ex* art. 2 del decreto-legge n. 140 del 2023 sopra richiamato, nella parte in cui vengono determinati i parametri di costo per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico ovvero di demolizione e ricostruzione, comprensivi dei costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali e dell'IVA;

Visto il decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, cosiddetto «decreto conto termico», che aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione;

Considerati:

le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto conto termico, in base alle quali le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del decreto medesimo, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale;

gli incentivi disciplinati dal decreto conto termico possono concorrere alla copertura finanziaria di interventi su edifici di proprietà pubblica e nella disponibilità della pubblica amministrazione fino al 65% dei costi degli interventi di efficienza energetica e sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;

che l'art. 48-*ter* del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 13 ottobre 2020, prevede che la misura degli del decreto conto termico, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, può raggiungere il 100% delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo;

Considerata la necessità di coniugare, ove possibile, l'adeguamento sismico con l'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione utilizzando come strumento di cofinanziamento l'incentivo conto termico, in particolare negli interventi di sostituzione edilizia, e prevedendo allo scopo un incremento del costo parametrico *standard* di intervento del 10%, in analogia alle misure disposte nell'ambito dei processi di ricostruzione di altri Commissari straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerata la necessità di garantire la copertura finanziaria dei costi strettamente funzionali alla celere cantierizzazione degli interventi ed a far fronte al prosieguo dell'attività didattica per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione o riqualificazione sismica degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma di maggio 2024, non già contenuti nelle disposizioni di cui all'art. 4-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge, prevedendo allo scopo un incremento del costo parametrico *standard* di intervento del 3%, in analogia alle misure disposte nell'ambito dei processi di ricostruzione di altri Commissari straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerata la necessità, in relazione alla rilevanza paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, del carattere dell'architettura storica dei nuclei abitati del territorio e dell'importanza della conservazione e della salvaguardia degli elementi costitutivi che connotano il paesaggio storico di queste aree, di prevedere una maggiorazione del costo parametrico *standard* per gli interventi di riqualificazione sismica o ricostruzione degli edifici danneggiati che presentino un interesse culturale o paesaggistico del 5%, in analogia alle misure disposte nell'ambito dei processi di ricostruzione di altri Commissari straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri,;

Considerato che, al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi occorre indicare per le singole opere individuate, l'ubicazione, la natura e tipologia dei lavori e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche ed alle altre spese tecniche, nonché quelle gestionali ed amministrative derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

Considerata l'istruttoria condotta congiuntamente al Comune di Pozzuoli (NA) ed all'Agenzia del demanio - Struttura per la progettazione, circa la programmazione generale delle attività da porre in essere per il singolo intervento e la definizione dei cronoprogrammi e delle tempistiche principali relative alle attività di progettazione, alle attività negoziali e all'esecuzioni dei lavori;

Vista la nota prot. 198964 del 23 agosto 2024 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisita agli atti commissariali con prot. 8 del 22 settembre 2024, con cui si conferma l'apertura della contabilità speciale n. 6457, intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI», ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 7, del decreto-legge;

Considerato che gli oneri per la realizzazione degli interventi di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici di cui alla presente ordinanza, trovano copertura all'interno delle risorse stanziate dall'art. 9-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasferite sulla contabilità speciale n. 6457 intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI»;

Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. 23434 del 22 ottobre 2024 e acquisita agli atti commissariali con prot. 43 del 22 ottobre 2024;

Dispone:

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-*ter* del decreto-legge;

Art. 1.

Individuazione degli interventi indifferibili e urgenti

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato ed approvato l'elenco degli interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'art. 9-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Gli interventi sono identificati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale di quest'ultima, e descritti anche con la stima previsionale del costo complessivo, comprensivo anche degli oneri afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche ed alle altre spese tecniche, gestionali ed amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonché dell'IVA.

2. Gli interventi di cui all'allegato 1 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire il più celere rientro degli studenti negli edifici scolastici danneggiati dall'evento sismico del 20 maggio 2024 e la continuità dell'attività didattica in condizioni di sicurezza e normalità.

3. Gli interventi di cui all'allegato 1 hanno l'obiettivo dell'adeguamento sismico, ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti, di tutti i corpi di fabbrica e le strutture costituenti l'edificio scolastico, coniugandolo, ove possibile, con l'efficientamento energetico e nel rispetto dei vincoli e dell'interesse culturali e paesaggistici insistenti sullo stesso. Nei casi in cui l'adeguamento sismico risulti non possibile in termini tecnici o non conveniente in termini economici o temporali, il Commissario straordinario può autorizzare, sulla base di una dettagliata analisi tecnico economica comparativa, redatta dal progettista, interventi di miglioramento sismico o di sostituzione edilizia, tramite demolizione e ricostruzione, dell'edificio scolastico.

4. Al fine di assicurare l'urgente realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la presente ordinanza disciplina le modalità di attuazione e le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, dei procedimenti di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere, strettamente necessarie per garantire il contenimento ed il rispetto dei cronoprogrammi di progetto.

Art. 2.

Modalità di attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza l'Agenzia del demanio è individuata quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge, e potrà avvalersi per le attività relative alla progettazione, compresi i servizi inerenti all'ingegneria e all'architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto tecnico all'Agenzia in fase esecutiva, della Struttura per la progettazione.

2. Il soggetto attuatore, avvalendosi per tale funzione delle proprie articolazioni organizzative, procede a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle opere sottese agli interventi di cui alla presente ordinanza, assumendo le funzioni di stazione appaltante ai sensi del codice dei contratti. In tale veste, con la conseguente titolarità di poteri e responsabilità, il soggetto attuatore provvede:

allo sviluppo della progettazione e alla sua verifica e validazione;

all'acquisizione di pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere;

al coordinamento per la sicurezza;

all'affidamento dei lavori e dei servizi, e alla direzione e al collaudo dei medesimi;

alle eventuali procedure di occupazione ed ablative;

ai pagamenti conseguenti alle attività sopra elencate;

alla trasmissione dei dati di monitoraggio;

ad ogni altra attività o azione connessa alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il soggetto attuatore, in ragione del carattere di urgenza degli interventi ad esso assegnati, procede alla realizzazione delle opere secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 4 ed è tenuto a conformarsi

alle direttive impartite dal Commissario straordinario e ad operare secondo criteri di celerità, imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza.

4. L'esercizio dei poteri ablativi ed il ruolo di autorità espropriante per gli interventi di cui all'art. 1 sono delegati al soggetto attuatore, che è competente all'emanazione di tutti gli atti necessari per la procedura, compreso il decreto di esproprio nonché ogni atto propedeutico e necessario e/o utile, tra cui la redazione dello stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso.

5. Per la realizzazione di interventi su edifici di proprietà pubblica non del demanio dello Stato, il Commissario straordinario, su proposta del soggetto attuatore, può avvalersi delle strutture dell'amministrazione pubblica proprietaria dell'edificio per lo svolgimento di funzioni tecniche di progettazione, di coordinamento per la sicurezza, di direzione dei lavori e/o di supporto al RUP. In tale caso, il Commissario straordinario, su proposta del RUP e sentita l'amministrazione interessata, dispone con proprio decreto la nomina delle funzioni tecniche necessarie all'attuazione dell'intervento. In ogni caso, il soggetto attuatore trasmette il progetto dell'intervento all'amministrazione proprietaria dell'edificio oggetto dell'intervento da realizzare, prima dell'avvio dei lavori.

6. Nei casi in cui l'ente pubblico proprietario dell'edificio oggetto degli interventi di cui all'art. 1 abbia in corso di esecuzione prestazioni di lavori, servizi o forniture, strumentali all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, per i quali sia già stato stipulato il contratto o che siano stati consegnati con specifico verbale in via d'urgenza, in data antecedente la presente ordinanza, lo stesso ente le completa secondo gli indirizzi tecnici e con l'alta sorveglianza del soggetto attuatore di cui al precedente comma 1. Completate le prestazioni, il Commissario straordinario regola con proprio provvedimento il passaggio al soggetto attuatore di cui al comma 1 delle procedure di attuazione dell'intervento.

Art. 3.

Disposizioni procedimentali e autorizzative

1. Il Commissario straordinario approva i progetti, anche mediante una Conferenza di servizi speciale in deroga agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, ove sia necessario il concerto di più enti o amministrazioni. In tale caso, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge, la Conferenza di servizi si svolge in deroga alle previsioni, anche di tempi, della normativa vigente e si conclude entro trenta giorni. Si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, e indicare le specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento.

2. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario straordinario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione Campania, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario straordinario può comunque adottare la decisione.

3. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.

4. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

5. Le amministrazioni proprietarie degli edifici interessati dagli interventi rendono disponibili le aree e gli immobili ove sono previste le opere, con apposito verbale di consegna, verificano ed autorizzano gli schemi di cantierizzazione e adottano, d'intesa con il soggetto attuatore, gli atti necessari alla gestione della popolazione scolastica coinvolta dall'esecuzione dei lavori garantendo la continuità dell'attività didattica.

6. Al fine di garantire la continuità dell'attività scolastica per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione o riqualificazione sismica degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nei quadri economici degli interventi possono essere inseriti gli oneri strettamente necessari alle attività di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica, non già previsti nelle disposizioni di cui all'art. 4-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge, nel limite del 3% dell'importo complessivo. Per l'affidamento delle prestazioni relative alla loro attuazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

7. La modalità di affidamento dei lavori degli interventi di cui all'art. 1 considera le necessità di coordinamento, modularità e flessibilità nello sviluppo dei cantieri nei diversi edifici scolastici in relazione alle interferenze tra i lavori di ricostruzione o riqualificazione sismica degli edifici e la gestione della continuità delle attività scolastiche svolte negli stessi, assicurando il contenimento dei tempi complessivi di realizzazione delle opere.

Art. 4.

Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi alle necessità di assicurare la sicurezza sismica degli edifici scolastici e garantire la continuità dell'attività didattica, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 dello stesso decreto legislativo e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, agli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture degli interventi di cui all'art. 1, da aggiudicare da parte del soggetto attuatore, si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 76 del codice dei contratti, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Resta salva la facoltà di fare ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso codice dei contratti.

3. Considerato il carattere di urgenza degli interventi di cui all'art. 1, attesa la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nelle procedure indicate al comma 2 del presente articolo possono essere adottate le misure di seguito indicate, in deroga agli specifici articoli del codice dei contratti pubblici, di cui al citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

a) avviare la procedura di affidamento anche in assenza di delibera di programmazione, in deroga all'art. 37 del codice dei contratti;

b) consentire, per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure, in deroga all'art. 54, comma 1, del codice dei contratti;

c) ricorrere al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso in deroga all'art. 108, comma 3, del codice dei contratti;

d) esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del codice dei contratti anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del codice dei contratti;

e) procedere prima dell'aggiudicazione, alla consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del codice dei contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in deroga all'art. 17 del codice dei contratti;

f) consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, in deroga all'art. 119, comma 5, del codice dei contratti, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'art. 140, comma 7, del medesimo codice;

g) procedere alla stipula dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, dello stesso codice dei contratti;

h) ricorrere a mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, anche in deroga agli articoli 88 e 29 del codice dei contratti;

i) adottare tempistiche e modalità delle comunicazioni di cui all'art. 90 del codice dei contratti diverse da quelle ivi indicate laddove, secondo il prudente apprezzamento della stazione appaltante, l'esigenza di assicurare il tempestivo completamento della gara lo renda necessario e/o opportuno;

j) richiedere agli operatori economici ed altre amministrazioni aggiudicatrici, documenti che comprovino il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, in deroga all'art. 99 del codice dei contratti;

l) prevedere la facoltà di inserire nei documenti di gara premi di accelerazione e di innalzare l'importo delle penali da ritardo sino al doppio dell'ammontare indicato all'art. 126, comma 1, in deroga all'art. 126 del codice dei contratti, in considerazione delle ragioni d'urgenza;

p) prevedere la facoltà di derogare agli obblighi di cui agli articoli 215 e 216 del codice dei contratti in merito alla costituzione del Collegio consultivo tecnico e ai pareri obbligatori dello stesso.

4. Per gli appalti di cui al primo periodo del precedente comma 2, l'affidamento può avvenire anche nell'ambito di Accordi Quadro di cui all'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, già conclusi dal soggetto attuatore e ancora efficaci alla data dell'affidamento, anche prevedendone l'estensione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo. L'affidamento può, altresì, avvenire nell'ambito di Accordi Quadro da concludersi con un operatore economico ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In tale ultimo caso, la procedura di evidenza pubblica è indetta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 e in deroga al codice dei contratti pubblici, in particolare agli articoli 41 e 59 e può svolgersi specificamente:

a) senza porre a base di gara un progetto ai sensi dell'art. 41 del codice dei contratti pubblici;

b) con la previsione che l'Accordo Quadro disciplini la gestione simultanea di più contratti attuativi che l'esecutore assegnatario dovrà assicurare;

c) con la previsione che sia sempre consentito alla stazione appaltante di procedere all'avvio in urgenza dei singoli contratti attuativi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, in deroga all'art. 17 del codice dei contratti.

5. Nelle procedure indicate dai commi 2 e 4 del presente articolo, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula. Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le previsioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

6. Nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, gli affidamenti dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi incluse le ipotesi di intervento modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

7. Al fine di assicurare la continuità dei cantieri e la massima celerità nella realizzazione delle opere, aumentando la capacità produttiva in fase di esecuzione dei lavori, è possibile inserire nei capitolati la previsione di lavorazioni articolate su due o più turni giornalieri, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.

8. È possibile prevedere nelle procedure di affidamento indicate dai commi 2 e 4 del presente articolo la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche di realizzazione e completamento degli interventi.

9. La progettazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del codice dei contratti, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. La progettazione può essere sviluppata direttamente a livello esecutivo, prescindendo dai livelli di progettazione precedenti, in deroga all'art. 41, comma 5, del codice dei contratti e anche senza adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in deroga all'art. 43, comma 1, dello stesso codice dei contratti.

10. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e della sua conformità alla normativa vigente, di cui all'art. 42 del codice dei contratti, è effettuata dal Responsabile unico del progetto (RUP), anche con il supporto degli uffici tecnici della stazione appaltante, in deroga all'art. 34 dell'allegato I.7 dello stesso codice dei contratti.

11. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, nonché all'occupazione temporanea, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

12. Le disposizioni di cui al precedente comma 11 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

13. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 3, il soggetto attuatore può motivatamente provvedere agli approvvigionamenti ed all'acquisizione di beni e servizi anche in deroga agli obblighi di cui all'art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 e all'art. 1, comma 583 della legge n. 160/2019, garantendo comunque costi non superiori a quelli rilevabili nelle convezioni e negli accordi quadro di cui alle norme sopra citate.

14. Fermo quanto previsto dal presente articolo, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa altresì la deroga alle seguenti disposizioni:

a) art. 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) art. 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008;

Art. 5.

Modalità di trasferimento dei fondi per la realizzazione degli interventi

1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, su richiesta del soggetto attuatore, il Commissario straordinario dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'art. 9-*ter*, comma 7, del decreto-legge, in favore del medesimo soggetto attuatore:

a) di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento, al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e per la fase iniziale dei lavori;

b) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 50% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, a seguito dell'affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale;

c) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 80% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal soggetto attuatore, da cui risulti un avanzamento maggiore o uguale all'80% delle somme complessive già trasferite per l'intervento;

d) di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale.

2. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata del soggetto attuatore, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, il soggetto attuatore correda la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa.

3. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, il Commissario straordinario determina l'importo definitivo dell'intervento.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 14.650.000,00, per gli interventi sugli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20 maggio 2024, di cui all'allegato 1. Gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale n. 6457, intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI», di cui all'art. 9-*ter*, comma 7, del decreto-legge, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Fermi restando gli importi complessivi di cui al comma 1, l'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge e dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2024, agli oneri relativi al supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 2 per cento dell'importo disponibile. Fermo restando l'importo complessivo, come individuato all'art. 1, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione e sono rese utilizzabili accantonandole sullo specifico fondo per la gestione commissariale.

4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di affidamento dei lavori ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali economie finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate, con determinazione del Commissario straordinario:

a) per il completamento delle opere dell'intervento da cui le stesse si sono generate;

b) per il completamento delle opere di altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi;

c) per la realizzazione di altri interventi.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:

a) le economie finanziarie sui singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% del relativo importo. In tali casi, a seguito della stipula del contratto o della consegna dei lavori, nei casi di esecuzione anticipata del contratto, il Commissario straordinario ridetermina con proprio decreto il quadro economico dell'intervento al netto delle risorse da recuperare;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le economie finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico dell'intervento. In tali casi, a seguito del collaudo delle opere e dell'emissione del conto finale, il Commissario straordinario ridetermina con proprio decreto il costo complessivo dell'intervento al netto delle risorse da recuperare.

6. Il soggetto attuatore richiede l'accesso all'incentivo del conto termico da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. per tutti gli interventi in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016. In tali casi, il Commissario straordinario provvede con proprio decreto alla rideterminazione delle somme assegnate di cui al comma 1 affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili. Le economie conseguenti potranno essere utilizzate nelle modalità di cui al comma 4.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.

2. La presente ordinanza è comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale, e Dipartimento Casa Italia, all'Agenzia del demanio, alla Regione Campania e al Comune di Pozzuoli (NA).

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, la presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale della Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 22 ottobre 2024

Il Commissario straordinario: SOCCODATO

AVVERTENZA:

L'allegato 1 alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei al seguente indirizzo: https://www.commissarioflegrei.it/amministrasparente/provvedimenti/ordinanze-del-commissario/

25A02140

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 marzo 2025.

Medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. 458/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria» e, in particolare, l'art. 13, comma 1-*bis*, che ha previsto, a supporto dell'allora direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, l'istituzione delle figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico, nonché l'adeguamento della dotazione organica e dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia da attuarsi mediante l'adozione del decreto ai sensi dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003 sopra citato;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante «Proroga della Commissione consultiva tecnico scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco», che disciplina, tra l'altro, la nuova organizzazione dell'AIFA;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, definitivamente adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e approvato, ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del sopra citato decreto ministeriale n. 245/2004, «il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 169 del 2022, e cura l'espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 48, comma 3, della legge di riferimento»;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *s)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 summenzionato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», nonché gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2;

Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali, approvato in sede di riunione tecnica *ad hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali in data 25 maggio 2018, nel quale è stato riconosciuto che gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Vista la determina AIFA pres. n. 774/2024 dell'11 dicembre 2024, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2025;

Tenuto conto che l'AIFA pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare A.I.C. o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali, di cui al citato decreto legislativo n. 219/2006, art. 105, comma 3-*bis*;

Preso atto della segnalazione ricevuta dal titolare A.I.C. Sanofi S.r.l., con nota prot. 33518 del 17 marzo 2025, relativa ad un possibile flusso di esportazione del medicinale «Rifater» A.I.C. n. 026981011, unitamente alle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale (confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute);

Preso atto della segnalazione ricevuta dal concessionario di vendita nazionale Viatris Italia S.r.l., con nota prot. 18741 dell'11 febbraio 2025, relativa ad un possibile flusso di esportazione del medicinale «Mestinon» A.I.C. n. 009286042, tale da poter generare distorsioni del circuito distributivo, unitamente alle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale (confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute);

Preso atto della segnalazione ricevuta dal concessionario di vendita nazionale Chiesi Italia S.p.a., con nota prot. 33533 del 17 marzo 2025, relativa ad un possibile flusso di esportazione del medicinale «Foster» (A.I.C. n. 037789106, n. 037789017, n. 037789031 e n. 037789070), tale da poter generare distorsioni del circuito distributivo con conseguente necessità di attivazione del servizio SOS per garantire l'accesso al farmaco, unitamente alle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale (confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute);

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale «Rifinah» A.I.C. n. 025377033, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute;

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale «Tovanor Breezhaler» A.I.C. n. 042313039, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute;

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale «Inuver» A.I.C. n. 037798016, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute;

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale «Valcyte» A.I.C. n. 035739022, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute;

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale «Sancuso» A.I.C. n. 042924011, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute;

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale «Nicozid» A.I.C. n. 006455051, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute;

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale «Ritmodan» A.I.C. n. 021894035, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute;

Preso atto delle evidenze di un flusso di esportazione del medicinale «Ritmodan Retard» A.I.C. n. 027218015, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione del Ministero della salute;

Preso atto della disponibilità sul territorio nazionale e dell'assenza di anomalie distributive per i medicinali «Neulasta» (A.I.C. n. 035716036), «Zonisamide Doc Generici» (A.I.C. n. 044231013, n. 044231025 e n. 044231037) e «Zonegran» (A.I.C. n. 036959017, n. 036959094 e n. 036959043), considerata l'assenza di segnalazioni di irreperibilità dal territorio per tali medicinali;

Preso atto della necessità di rettificare la determina presidenziale n. 457 del 24 marzo 2025, nella parte in cui il testo, per mero errore materiale, non riporta, tra medicinali assoggettati al blocco temporaneo delle esportazioni, anche il medicinale «Nicozid» (A.I.C. n. 006455051), correttamente indicato nell'elenco ad essa accluso, che si riallega alla presente;

Ritenuto pertanto, necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, su proposta dell'Ufficio qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico, aggiornare l'elenco allegato alla determina AIFA pres. n. 774/2024 dell'11 dicembre 2024, istitutiva della misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *s)* del decreto legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati al blocco temporaneo delle esportazioni i medicinali «Rifater» (A.I.C. n. 026981011), «Mestinon» (A.I.C. n. 009286042), «Foster» (A.I.C. n. 037789106, n. 037789017, n. 037789031 e n. 037789070), «Rifinah» (A.I.C. n. 025377033), «Tovanor Breezhaler» (A.I.C. n. 042313039), «Inuver» (A.I.C. n. 037798016), «Valcyte» (A.I.C. n. 035739022), «Sancuso» (A.I.C. n. 042924011), «Nicozid» (A.I.C. n. 006455051), «Ritmodan» (A.I.C. n. 021894035) e «Ritmodan Retard» (A.I.C. n. 027218015);

Informato il Ministero della salute in data 27 marzo 2025;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., dei medicinali RIFATER (A.I.C. n. 026981011), MESTINON (A.I.C. n. 009286042), FOSTER (A.I.C. n. 037789106, n. 037789017, n. 037789031 e n. 037789070), RIFINAH (A.I.C. n. 025377033), TOVANOR BREEZHALER (A.I.C. n. 042313039), INUVER (A.I.C. n. 037798016), VALCYTE (A.I.C. n. 035739022), SANCUSO (A.I.C. n. 042924011), NICOZID (A.I.C. n. 006455051), RITMODAN (A.I.C. n. 021894035) e RITMODAN RETARD (A.I.C. n. 027218015);

2. A tal fine i medicinali «Rifater» (A.I.C. n. 026981011), «Mestinon» (A.I.C. n. 009286042), «Foster» (A.I.C. n. 037789106, n. 037789017, n. 037789031 e n. 037789070), «Rifinah» (A.I.C. n. 025377033), «Tovanor Breezhaler» (A.I.C. n. 042313039), «Inuver» (A.I.C. n. 037798016), «Valcyte» (A.I.C. 035739022), «Sancuso» (A.I.C. 042924011), «Nicozid» (A.I.C. n. 006455051), «Ritmodan» (A.I.C. n. 021894035) e «Ritmodan Retard» (A.I.C. n. 027218015) sono inseriti nell'elenco allegato alla presente determina che ne costituisce parte integrante;

3. I medicinali NEULASTA (A.I.C. n. 035716036), ZONISAMIDE DOC GENERICI (A.I.C. n. 044231013, n. 044231025 e n. 044231037) e ZONEGRAN (A.I.C. n. 036959017, n. 036959094 e n. 036959043), sono espunti dall'elenco allegato alla determina AIFA pres. n. 774/2024 dell'11 dicembre 2024.

Art. 2.

L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 3.

La presente determina è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 27 marzo 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

ELENCO DEI MEDICINALI CHE NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA VENDITA PER IL TERRITORIO NAZIONALE AL FINE DI PREVENIRE O LIMITARE STATI DI CARENZA O INDISPONIBILITÀ (ART. 1, C. 1, LETT. *s)* DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 219/2006) AGGIORNATO AL 24 MARZO 2025

Nome Medicinale	**Numero AIC**	**Descrizione confezione**	**Titolare AIC**	**Data inserimento medicinale nell'elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità**
Baqsimi	048407011	3 mg polvere nasale in contenitore monodose	Amphastar France Pharmaceuticals	Det. DG - 332-2023 pubblicata il 10/08/2023
Buccolam	042021016	2,5 mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 0,5 ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Buccolam	042021028	5 mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 1ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Buccolam	042021030	7,5 mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 1,5ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Buccolam	042021042	1 0mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 2ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Chenpen	040864011	150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile, 1 siringa preriempita da 0,3 ml	Bioprojet Pharma	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Chenpen	040864023	300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile, 1 siringa preriempita da 0,3 ml	Bioprojet Pharma	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023

Chenpen	040864050	500 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita, 1 siringa preriempita in vetro da 0,3 ml	Bioprojet Pharma	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Creon	029018064	10.000 U.Ph.Eur capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule	Viatris Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creon	029018049	25.000 U.Ph.Eur. capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule	Viatris Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creon	029018088	5.000 U Ph. Eur. granulato gastroresistente, flacone da 20 g	Viatris Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creonipe	047002098	35000 U capsule rigide gastroresistenti, 100 capsule in flacone HDPE	Viatris Healthcare Limited	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Desferal	020417022	500mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, 10 flaconi + 10 fiale 5ml	Novartis Farma S.p.A.	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17/07/2024
Endoxan Baxter	015628011	50mg compresse rivestite, 50 compresse	Baxter S.p.a.	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Envarsus	043531019	0.75 mg compressa a rilascio prolungato uso orale blister (PVC/ALU) 30 compresse	Chiesi Farmaceutici SpA	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Envarsus	043531072	4 mg compressa a rilascio prolungato uso orale blister (PVC/ALU) 30 compresse	Chiesi Farmaceutici SpA	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Envarsus	043531058	1 mg compressa a rilascio prolungato uso orale blister (PVC/ALU) 60 compresse	Chiesi Farmaceutici SpA	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Fastjekt	042416014	150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita, 1 iniettore da 2 ml	Viatris Healthcare Limited	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Fastjekt	042416038	300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita, 1 iniettore da 2 ml	Viatris Healthcare Limited	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023

Fiasp	045249051	100 u/ml soluzione iniettabile uso endovenoso uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (flextouch) 3 ml 5 penne preriempite	Novo Nordisk A/S	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Fiasp	045249101	100 u/ml soluzione iniettabile uso endovenoso uso sottocutaneo cartuccia (vetro) (penfill) 3 ml 5 cartucce	Novo Nordisk A/S	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Fluorouracile Accord Healthcare	040593042	50mg/ml soluzione iniettabile o infusione, 1 flaconcino in vetro da 100 ml	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Accord Healthcare	040593030	50mg/ml soluzione iniettabile o infusione, 1 flaconcino in vetro da 20 ml	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Hikma	044062026	50mg/ml soluzione iniettabile/per infusione, 1 flaconcino in vetro da 10 ml	Hikma Farmaceutica S.A.	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Hikma	044062038	50mg/ml soluzione iniettabile/per infusione, 1 flaconcino in vetro da 20 ml	Hikma Farmaceutica S.A.	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Hikma	044062040	50mg/ml soluzione iniettabile/per infusione, 1 flaconcino in vetro da 100 ml	Hikma Farmaceutica S.A.	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Teva	026542047	1g/20ml soluzione per infusione, 1 flaconcino da 20 ml	Teva Italia Srl	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Teva	026542050	5g/100ml soluzione per infusione, 1 flaconcino da 100 ml	Teva Italia Srl	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Forxiga	042494029	5 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse	Astra Zeneca AB	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Forxiga	042494070	10 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse	Astra Zeneca AB	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Foster	037789017	100/6 microgrammi per erogazione soluzione	Chiesi Farmaceutici S.p.a	Inserito in elenco con la

		pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni		presente Determinazione
Foster	037789031	100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione, 1 inalatore in abs/pp da 120 dosi	Chiesi Farmaceutici S.p.a	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Foster	037789070	200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici S.p.a	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Foster	037789106	200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione, 1 inalatore in abs/pp da 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici S.p.a	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Glucagen	027489018	Hypokit 1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone + 1 siringa con ago	Novo Nordisk A/S	Det. DG/341/2023 pubblicata il 24/08/2023
Humalog	033637024	100 U/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637051	100 U/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml IM IV	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637063	Mix 25 100 U/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso SC	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637190	Kwikpen 100 U/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637214	Mix 25 kwikpen 100 U/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637238	Mix 50 kwikpen 100 U/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo -	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023

		cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne		pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637354	200 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita kwikpen 3 ml - 5 penne preriempite	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637380	Junior kwikpen 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 penne preriempite	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Inuver	037798016	100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici S.p.a	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Jext	040585010	300 microgrammi soluzione iniettabile, 1 penna preriempita	Alk-Abelló A/S	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Jext	040585022	150 microgrammi soluzione iniettabile, 1 penna preriempita	Alk-Abelló A/S	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Konakion	008776066	prima infanzia 2 mg/0,2 ml soluzione orale ed iniettabile, 5 fiale da 0,2 ml con siringa per somministrazione orale	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Konakion	008776078	10 mg/ml soluzione orale e iniettabile, 5 fiale da 1 ml	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Mestinon	009286042	180 mg compresse a rilascio prolungato, 50 compresse	Viatris Healtcare Limited	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Natulan	020846010	50 mg capsule rigide, 50 capsule rigide	Leadiant GMBH	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Nicozid	006455051	500 mg/5 ml soluzione iniettabile, 5 fiale	Piam Farmaceutici S.p.A	Inserito in elenco con la presente Determinazione

NovoRapid FlexPen	034498093	100 unità/ml soluzione iniettabile in penna preriempita, 5 cartucce in penne preriempite da 3ml	Novo Nordisk A/S	Det. DG 126/2022 pubblicata il 25/03/2022
Novorapid Penfill	034498030	100U/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo	Novo Nordisk A/S	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Ovitrelle	035188073	250 MCG/0,5 ML soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro uso sottocutaneo	Merck Europe BV	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Parlodel	023781014	2,5mg compresse, 30 compresse	Viatris Healthcare Limited	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Pegasys	035683059	135 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml (270 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo	ZR Pharma& Gmbh	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Pegasys	035683073	180 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml 360 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo	ZR Pharma& Gmbh	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Pegasys	035683150	90 microgrammi - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0.5 ml (180 µg/ml) - 1 siringa preriempita + 1 ago per iniezione	ZR Pharma& Gmbh	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Pelgraz	047090028	6 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - iniettore pre-riempito (vetro) - 0,6 ml (10 mg/ml) - 1 iniettore pre-riempito + 1 tampone imbevuto di alcol	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Pelgraz	047090016	6 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) con copriago - 0,6 ml (10 mg/ml) - 1 siringa pre-riempita con copriago + 1 tampone imbevuto di alcol	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024

Pentasa	027130071	500 mg compresse a rilascio modificato 50 compresse	Ferring SpA	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Pentasa	027130107	1 g compresse a rilascio modificato 60 compresse	Ferring SpA	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Pylera	041527019	140mg/125mg/125mg capsule 120 capsule in flacone hdpe	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Questran	023014018	4 g polvere per sospensione orale, 12 bustine	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Rifadin	021110135	600 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml	Sanofi Srl	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Rifater	026981011	50 mg/120 mg/300 mg compresse rivestite 40 compresse rivestite	Sanofi Srl	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Rifinah	025377033	300 mg + 150mg compresse rivestite 24 compresse	Sanofi Srl	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Ritmodan	021894035	100 mg capsule rigide 40 capsule	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Ritmodan Retard	027218015	250 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Rivotril	023159066	2mg compresse, 20 compresse	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Rivotril	023159054	0,5mg compresse, 20 compresse	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Sancuso	042924011	3,1mg/2h, cerotto transdermico, uso transdermico, bustina (carta	Grunenthal Italia Srl	Inserito in elenco con la presente Determinazione

		rivestita/alluminio/LLDPE), 1 cerotto		
Sinemet	023145016	250mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	Organon Italia S.r.l..	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Sinemet	023145028	100mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	Organon Italia S.r.l.	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Sinemet	023145030	200mg+50 mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse	Organon Italia S.r.l.	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Sinemet	023145042	100mg+25 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse	Organon Italia S.r.l.	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Sumatriptan Sun	039982018	6mg/0,5ml soluzione iniettabile, 2 penne preriempite da 0,5ml	Sun Pharmaceutical Industries Europe BV	Det. PRES 01/2024 pubblicata il 16/02/2024
Tegretol	020602037	Bambini 20mg/ml sciroppo, 1 flacone da 250ml	Novartis Farma S.p.a.	Det. DG 435/2022 pubblicata il 07/10/2022
Tovanor BREEZHALER	042313039	44microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida, uso inalatorio, blister (ALU/ALU), 30X1 capsula (dose unitaria) + 1 inalatore	Alfasigma S.p.a	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Trimbow	045489022	87mcg/5mcg/9mcg soluzione pressurizzata per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore per 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici Spa	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Trimbow	045489073	172mcg/5mcg/9mcg soluzione pressurizzata per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore per 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici Spa	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Trimbow	045489109	88mcg/5mcg/9mcg polvere per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore Nexthaker da 120 inalazioni	Chiesi Farmaceutici Spa	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Trixeo Aerosphere	049279021	5mcg/7,2mcg/160mcg sospensione pressurizzata per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore	Astra Zeneca AB	Det. PRES 01/2024 pubblicata il 16/02/2024

Uromitexan	025312024	400 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 15 fiale da 4 ml	Baxter SpA	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Valcyte	035739022	50mg/ml polvere per soluzione orale 1 flacone in vetro da 12g	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Zonisamide Mylan	044836017	25 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU) 14 capsule	Mylan Pharmaceuticals Limited	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024
Zonisamide Mylan	044836070	50 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU) 28 capsule	Mylan Pharmaceuticals Limited	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024
Zonisamide Mylan	044836106	100 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU) 56 capsule	Mylan Pharmaceuticals Limited	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17 luglio 2024

25A02284

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto liquido di *Thymus Vulgaris* L. o *Thymus Zygis* L., herba o una miscela di entrambe le specie (timo) (1:2-2.5). Solvente di estrazione: soluzione di ammoniaca 10% m/m / glicerolo 85% m/m / etanolo 90% v/v/acqua (1/20/70/109). Estratto liquido di *Hedera Helix* L., *folium* (foglia d'edera) (1:1). Solvente di estrazione: etanolo 70% v/v., «Bronchiclear tosse mucolitico», cod. MCA/2022/228.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 135 del 1° aprile 2025

Procedura europea n. AT/H/1384/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRONCHICLEAR TOSSE MUCOLITICO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bionorica SE, con sede legale e domicilio fiscale in Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318 Neumarkt, Germania (DE).

Confezioni:

«soluzione orale» 1 flacone in vetro da 50 ml con bicchiere dosatore - A.I.C. n. 051580013 (in base 10) 1K633F (in base 32);

«soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con bicchiere dosatore - A.I.C. n. 051580025 (in base 10) 1K633T (in base 32).

Principio attivo: estratto liquido di *Thymus Vulgaris L.* o *Thymus Zygis* L., herba o una miscela di entrambe le specie (timo) (1:2-2.5). Solvente di estrazione: soluzione di ammoniaca 10% m/m / glicerolo 85% m/m / etanolo 90% v/v / acqua (1/20/70/109).

Estratto liquido di *Hedera Helix* L., *folium* (foglia d'edera) (1:1). Solvente di estrazione: etanolo 70% v/v.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318 Neumarkt, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, an-

che in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 giugno 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02141

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto carbossimaltosio ferrico, «Carbossimaltosio Ferrico Mylan», cod. MCA/2022/333.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 137 del 1° aprile 2025

Procedura europea n. SE/H/2312/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CARBOSSIMALTOSIO FERRICO MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino da 2 ml/100 mg in vetro - A.I.C. n. 050618014 (in base 10) 1J8RNY (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 2 flaconcini da 2 ml/100 mg in vetro - A.I.C. n. 050618026 (in base 10) 1J8RPB (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini da 2 ml/100 mg in vetro - A.I.C. n. 050618038 (in base 10) 1J8RPQ (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino da 10 ml/500 mg in vetro - A.I.C. n. 050618040 (in base 10) 1J8RPS (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 2 flaconcini da 10 ml/500 mg in vetro - A.I.C. n. 050618053 (in base 10) 1J8RQ5 (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini da 10 ml/500 mg in vetro - A.I.C. n. 050618065 (in base 10) 1J8RQK (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino da 20 ml/1000 mg in vetro - A.I.C. n. 050618077 (in base 10) 1J8RQX (in base 32).

Principio attivo: carbossimaltosio ferrico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

KYMOS S.L., Ronda de Can Fatjó, 7B, Parc Tecnologic Del Vallès, Cerdanyola Del Vallès, 08290 Barcellona, Spagna;

Viatris Santé, 1 rue de Turin, 69007 Lyon, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione:

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini da 10 ml/500 mg in vetro - A.I.C. n. 050618065 (in base 10) 1J8RQK (in base 32),

è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Per le confezioni:

50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino da 2 ml/100 mg in vetro - A.I.C. n. 050618014 (in base 10) 1J8RNY (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 2 flaconcini da 2 ml/100 mg in vetro - A.I.C. n. 050618026 (in base 10) 1J8RPB (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini da 2 ml/100 mg in vetro - A.I.C. n. 050618038 (in base 10) 1J8RPQ (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino da 10 ml/500 mg in vetro - A.I.C. n. 050618040 (in base 10) 1J8RPS (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 2 flaconcini da 10 ml/500 mg in vetro - A.I.C. n. 050618053 (in base 10) 1J8RQ5 (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino da 20 ml/1000 mg in vetro - A.I.C. n. 050618077 (in base 10) 1J8RQX (in base 32),

è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive* 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 4 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02142

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Gamma Phosphorus»

Estratto determina n. 461/2025 del 2 aprile 2025

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

GAMMA PHOSPHORUS.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è O.T.I. S.r.l. Officine Terapie Innovative, con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina Valeria Km 69,300 - 67061 Carsoli (AQ) - Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79, del medesimo decreto legislativo, devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12889	GAMMA PHOSPHORUS	051964017	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	Argentum metallicum 12 DH Argentum nitricum 15 CH Arnica montana 5 CH Causticum 9 DH Ferrum metallicum 12 DH Phosphorus 9 DH Rhus toxicodendron 7 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	illimitato	SOP	C

25A02200

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Myosotis Oti composto»

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

MYOSOTIS OTI COMPOSTO.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è O.T.I. S.r.l. Officine Terapie Innovative con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina Valeria Km 69,300 - 67061 Carsoli (AQ) - Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti del medicinale, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11368	MYOSOTIS OTI COMPOSTO	051940017	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE DA 160 MG	complesso	Aranea diadema 6 CH Calcarea fosforica 12 CH Equisetum hiemale 4 CH Ferrum iodatum 12 CH Fumaria officinalis 4 CH Gentiana lutea 4 CH Geranium robertianum 4 CH Juglans regia 4 CH Myosotis arvensis 4 CH Natrum sulfuricum 4 CH Pinus silvestris 4 CH Similax aspera 4 CH Scrophularia nodosa 4 CH Teucrium scorodonia 4 CH Thyroide 12 CH Veronica officinalis 4 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11368	MYOSOTIS OTI COMPOSTO	051940029	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	Aranea diadema 6 CH Calcarea fosforica 12 CH Equisetum hiemale 4 CH Ferrum iodatum 12 CH Fumaria officinalis 4 CH Gentiana lutea 4 CH Geranium robertianum 4 CH Juglans regia 4 CH Myosotis arvensis 4 CH Natrum sulfuricum 4 CH Pinus silvestris 4 CH Similax aspera 4 CH Scrophularia nodosa 4 CH Teucrium scorodonia 4 CH Thyroide 12 CH Veronica officinalis 4 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11368	MYOSOTIS OTI COMPOSTO	051940031	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	Aranea diadema 6 CH Calcarea fosforica 12 CH Equisetum hiemale 4 CH Ferrum iodatum 12 CH Fumaria officinalis 4 CH Gentiana lutea 4 CH Geranium robertianum 4 CH Juglans regia 4 CH Myosotis arvensis 4 CH Natrum sulfuricum 4 CH Pinus silvestris 4 CH Similax aspera 4 CH Scrophularia nodosa 4 CH Teucrium scorodonia 4 CH Thyroide 12 CH Veronica officinalis 4 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C

25A02201

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Bio Pax».

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: BIO PAX.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è O.T.I. S.r.l. Officine terapie innovative con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina Valeria Km 69,300 - 67061 Carsoli (AQ) - Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti del medicinale, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11370	BIO PAX	051530018	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE DA 160 MG	complesso	Kalium bromatum 4 CH Phosphoricum acidum 4 CH Psorinum 12 CH Sepia officinalis 4 CH Strychnos ignatii 4 CH Zincum valerianicum 4 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11370	BIO PAX	051530020	"SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE" 20 FIALE IN VETRO IN SOLUZIONE FISIOLOGICA DA 2 ML	complesso	Kalium bromatum 4 CH Phosphoricum acidum 4 CH Psorinum 12 CH Sepia officinalis 4 CH Strychnos ignatii 4 CH Zincum valerianicum 4 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11370	BIO PAX	051530032	"GOCCE PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 30% V/V DA 50 ML	complesso	Kalium bromatum 4 CH Phosphoricum acidum 4 CH Psorinum 12 CH Sepia officinalis 4 CH Strychnos ignatii 4 CH Zincum valerianicum 4 CH	O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE, S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)	5 anni	SOP	C

25A02202

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abiraterone Fresenius Kabi».

Con la determina n. aRM - 81/2025 - 2829 del 2 aprile 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Fresenius Kabi Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ABIRATERONE FRESENIUS KABI;

confezione: 049399013;

descrizione: «250 mg compresse» 120 compresse in flacone HDPE;

confezione: 049399025;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 049399037;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 049399049;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 049399052;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 049399064;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02203

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Voltura di concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto n. 83 del 2 aprile 2025, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Offida, in Provincia di Ascoli Piceno, dalla società Energie Offida S.r.l. alla società Distribuzione elettrica adriatica S.p.a.

25A02198

Voltura di concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto n. 82 del 2 aprile 2025, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Sanremo, in provincia di Imola, dalla società AMAIE S.p.a. alla società Distribuzione elettrica adriatica S.p.a.

25A02199

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° aprile 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0788
Yen	160,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,954
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,83665
Fiorino ungherese	402,63
Zloty polacco	4,1863
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	10,816
Franco svizzero	0,952
Corona islandese	143,7
Corona norvegese	11,318
Rublo russo	-
Lira turca	40,9201
Dollaro australiano	1,7255
Real brasiliano	6,1679
Dollaro canadese	1,5529
Yuan cinese	7,8431
Dollaro di Hong Kong	8,3943
Rupia indonesiana	18062,4
Shekel israeliano	3,9973
Rupia indiana	92,384
Won sudcoreano	1588,43
Peso messicano	22,138
Ringgit malese	4,7872
Dollaro neozelandese	1,9001
Peso filippino	61,794
Dollaro di Singapore	1,4492
Baht tailandese	36,846
Rand sudafricano	19,7741

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02256

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 aprile 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0803
Yen	161,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,963
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,83455
Fiorino ungherese	400,95
Zloty polacco	4,1775
Nuovo leu romeno	4,9775
Corona svedese	10,764
Franco svizzero	0,9543
Corona islandese	143,7
Corona norvegese	11,2745
Rublo russo	-
Lira turca	40,9573
Dollaro australiano	1,7146
Real brasiliano	6,1212
Dollaro canadese	1,5479
Yuan cinese	7,8529
Dollaro di Hong Kong	8,4067
Rupia indonesiana	18058,29
Shekel israeliano	3,9977
Rupia indiana	92,362
Won sudcoreano	1579,27
Peso messicano	21,9953
Ringgit malese	4,8117
Dollaro neozelandese	1,8821
Peso filippino	61,806
Dollaro di Singapore	1,4508
Baht tailandese	36,93
Rand sudafricano	20,1042

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02257

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 aprile 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1097
Yen	162,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,972
Corona danese	7,4613
Lira Sterlina	0,84163
Fiorino ungherese	401,58
Zloty polacco	4,196
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	10,7205
Franco svizzero	0,9538
Corona islandese	144,7
Corona norvegese	11,4235
Rublo russo	-
Lira turca	42,097
Dollaro australiano	1,7448
Real brasiliano	6,2411
Dollaro canadese	1,5636
Yuan cinese	8,0919
Dollaro di Hong Kong	8,6311
Rupia indonesiana	18547,91
Shekel israeliano	4,0919
Rupia indiana	94,6325
Won sudcoreano	1615,11
Peso messicano	22,223
Ringgit malese	4,9293
Dollaro neozelandese	1,9047
Peso filippino	63,295
Dollaro di Singapore	1,4804
Baht tailandese	38,046
Rand sudafricano	20,9522

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02258

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 aprile 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1057
Yen	160,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,142
Corona danese	7,4618
Lira Sterlina	0,84985
Fiorino ungherese	405,7
Zloty polacco	4,2625
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	10,974
Franco svizzero	0,9407
Corona islandese	144,7
Corona norvegese	11,6815
Rublo russo	-
Lira turca	42,0298
Dollaro australiano	1,8098
Real brasiliano	6,3407
Dollaro canadese	1,5696
Yuan cinese	8,0518
Dollaro di Hong Kong	8,5933
Rupia indonesiana	18750,74
Shekel israeliano	4,1244
Rupia indiana	94,426
Won sudcoreano	1601,11
Peso messicano	22,5386
Ringgit malese	4,906
Dollaro neozelandese	1,9613
Peso filippino	63,294
Dollaro di Singapore	1,4804
Baht tailandese	37,793
Rand sudafricano	21,0789

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02259

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifiche dello statuto del Consorzio universitario «Consorzio IANUA» in Genova

Si rende noto che con nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore-Uff. II, prot. n. 9643 del 4 luglio 2024, sono state approvate le modifiche dello statuto del Consorzio universitario «Consorzio IANUA» con sede in Genova.

25A02197

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Decreti di vigilanza sugli enti cooperativi

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha emanato i seguenti decreti:

decreto ministeriale 5 marzo 2025 - Revisione enti cooperativi. Nuova modalità di svolgimento e approvazione nuova modulistica;

decreto ministeriale 5 marzo 2025 - Ispezione straordinaria enti cooperativi. Nuova modalità di svolgimento e approvazione nuova modulistica;

decreto ministeriale 5 marzo 2025 - Approvazione della nuova modulistica della revisione e dell'ispezione straordinaria sulle Banche di credito cooperativo.

I decreti ministeriali, compresi di allegati, sono consultabili sul sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy: https://www.mimit.gov.it/it/impresa/cooperative

25A02195

Comunicato relativo al decreto 31 marzo 2025 - sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. proroga del termine finale per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 31 marzo 2025 è stato posticipato, alle ore 12,00 del 17 giugno 2025, il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il sostegno alle PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, fissato dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale 14 marzo 2025, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2025 e rettificato con comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 1° aprile 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A02196

Comunicato relativo al decreto 3 aprile 2025 - Tecnologie critiche ed emergenti (STEP). Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 aprile 2025 sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 25 ottobre 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2025, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, da realizzare nei territori delle regioni meno sviluppate, finalizzati allo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).

Le domande di agevolazione potranno essere presentate dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 14 maggio 2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 4 aprile 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A02216

Comunicato relativo al decreto 4 aprile 2025 - Mini contratti di sviluppo. Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 aprile 2025 è stato posticipato il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni del nuovo strumento agevolativo (cosiddetto «Mini contratti di sviluppo»), volto a sostenere la realizzazione di piani di investimento di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, nelle aree territoriali previste dal Programma nazionale «Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici previsti dalla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).

Il termine finale, fissato dall'art. 6, comma 1, del decreto direttoriale 20 dicembre 2024, di cui al comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2025, è stato prorogato alle ore 12,00 del 27 maggio 2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 4 aprile 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A02217

Comunicato relativo al decreto 20 febbraio 2025. Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, 20 febbraio 2025 sono state disciplinate le modalità di accesso alle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 8, per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostenere gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 4 aprile 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A02218

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-086) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.